tima occupazione anche se essi non restano a disposizione dell'ufficio del lavoro di tale Stato, il regolamento n. 1408/71 conferisce ai lavoratori in parola diritti che essi altrimenti non possederebbero e che quindi contribuiscono a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 51 del Trattato.

Accompagnando con condizioni, mediante gli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del citato regolamento, le agevolazioni da esso accordate ai lavoratori disoccupati in cerca di un'occupazione, il legislatore comunitario ha fatto un uso corretto del potere discrezionale di cui dispone per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-62/91 *

I — Antefatti e procedimento

1. *L'ambito normativo*

1. Ai termini dell'art. 67, nn. 1-3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6):

« 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

* Lingua processuale: l'inglese.

3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo

— nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

— nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione,

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni ».

A tenore dell'art. 69, n. 1, dello stesso regolamento:

« 1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto ».

Conformemente all'art. 14, n. 2, lett a), del Social Security Act del 1975, per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione il richiedente deve soddisfare i requisiti relativi ai contributi prescritti dalla detta legge, nell'allegato 3, punto 1°. Il primo requisito, specificato nel punto 1°, n. 2, dell'allegato, è il seguente:

« a) il richiedente deve aver effettivamente versato contributi di una categoria pertinente in relazione ad uno degli ultimi

due anni completi precedenti l'inizio dell'anno pertinente riguardo alla prestazione richiesta, e i contributi devono essere stati versati prima del periodo pertinente ».

La categoria di contributi pertinente per la prestazione di disoccupazione è la categoria I (art. 13, n. 1, della stessa legge).

2. *La causa principale*

Il signor Gray, cittadino britannico, è sposato e padre di tre figli.

Dopo aver lavorato in Inghilterra, si recava con la moglie nel 1971 nell'isola di Gran Canaria (Spagna), mentre due dei suoi figli rimanevano in Inghilterra per continuare i loro studi. I suddetti figli andavano a trovare i loro genitori in occasione di quasi tutte le vacanze scolastiche e il signor Gray trascorreva quasi ogni anno un mese in Inghilterra, ospite di amici.

Nell'isola di Gran Canaria il signor Gray lavorava come direttore del ristorante acquistato dalla moglie. Per questo motivo versava contributi di previdenza sociale in base alla legge spagnola fino all'11 gennaio 1990, data in cui la moglie vendeva il ristorante.

Il signor Gray tornava in Inghilterra il 26 febbraio seguente dopo aver aiutato, senza essere retribuito, il nuovo proprietario del ristorante a stabilirsi. Nel corso del periodo 11 gennaio — 26 febbraio 1990 il signor Gray non si iscriveva nelle liste di collocamento presso le autorità spagnole e non chiedeva alcuna prestazione in Spagna, in quanto intendeva tornare quanto prima possibile in Inghilterra.

Di ritorno in Inghilterra, chiedeva già il 28 febbraio 1990 di fruire delle prestazioni di disoccupazione, che gli venivano negate a norma dell'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, in quanto il suo ultimo periodo di assicurazione non era stato compiuto in Inghilterra e, di conseguenza, egli non poteva avvalersi dei contributi previdenziali versati in Spagna. Inoltre il signor Gray non poteva far riferimento all'art. 69, n. 1, dello stesso regolamento poiché prima di lasciare la Spagna non si era iscritto nelle liste dell'ufficio di collocamento di questo paese e non era rimasto per quattro settimane a sua disposizione.

Il signor Gray lavora attualmente a tempo parziale come benzinaio.

Il Social Security Appeal Tribunal, adito con il ricorso proposto avverso l'Adjudication Officer, decideva in primo luogo, all'unanimità, che il signor Gray non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 71, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71. A questo proposito, teneva conto, in particolare, dei seguenti fatti: il signor Gray non aveva conservato un'abitazione nel Regno Unito; sua moglie viveva con lui in Spagna mentre i figli si trovavano in Inghilterra; il lavoro del signor Gray in Spagna era « stabile » (v. sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, di Paolo, Racc. pag. 315); sua moglie era proprietaria dell'impresa che doveva fornire loro i mezzi di sussistenza durante questa parte della loro vita; il centro di interessi del signor Gray era situato, durante gli anni la-

vorativi in Spagna, in detto paese, giacché colà egli produceva tutto il suo reddito e colà inoltre trascorreva per undici mesi quasi ogni anno anche tutto il proprio tempo libero.

Secondo il giudice di rinvio il fatto che l'interessato avesse mantenuto il proprio domicilio legale in Inghilterra ha scarsa rilevanza in quanto il criterio da applicare è quello della dimora abituale. Orbene, la stabilità del lavoro comporta una presunzione di residenza nello stesso luogo (v. citata sentenza nella causa Di Paolo), presunzione per la quale il signor Gray non è stato in grado di produrre la prova contraria. Donde consegue l'inapplicabilità del citato art. 71.

La maggioranza dei membri del Social Security Appeal Tribunal (in prosieguo: la « maggioranza ») rileva inoltre che le norme del regolamento n. 1408/71, adottato in esecuzione dell' art. 51 del Trattato CEE, « devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, senza che queste norme possano comportare cumuli ingiustificati » (preambolo del regolamento n. 1408/71). Orbene il termine « lavoratori » figurante nel citato art. 51 comprende necessariamente, ad avviso della maggioranza, le persone che non lavorano in un determinato momento, ma che, essendo in età lavorativa, cercano un'occupazione.

Secondo la maggioranza, l'obbligo stabilito dall'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale l'ultimo periodo di assicurazione dev'essere stato maturato nel paese dove le prestazioni vengono richieste, e l'obbligo di cui all'art. 69, n. 1, dello stesso regolamento, che prescrive l'iscrizione nelle liste di disoccupazione per quattro settimane nell'ultimo paese di occupazione, ostano entrambi alla libera circolazione delle persone in cerca di occupazione. Una persona, quindi, che finisca di lavorare all'estero e che non abbia a disposizione un lavoro nel Regno Unito subirebbe uno svantaggio economico se venisse direttamente a cercare lavoro nel Regno Unito, in quanto sarebbe obbligata a rimanere nel paese dell'ultima occupazione per il tempo necessario ad ottenervi delle prestazioni qualora avesse bisogno di sussidi pubblici prima di ricevere una retribuzione.

Il presidente dell'organo giurisdizionale di rinvio (in prosieguo: il « presidente ») rileva invece che occorre esaminare la questione alla data del trasferimento. Il signor Gray, quando ha lasciato la Spagna, non aveva diritto alle prestazioni spagnole in quanto non era disponibile per un nuovo lavoro. Sia pure per ragioni diverse, non aveva diritto nemmeno a prestazioni in Inghilterra. Di conseguenza, a suo avviso, non sussiste alcuna restrizione alla libera circolazione in quanto la situazione dell'interessato non è peggiorata rispetto a quella in cui si trovava in Spagna.

Secondo il presidente, il regolamento n. 1408/71 riproduce quanto è stato considerato necessario dalla Commissione (che l'ha proposto) e dal Consiglio (che l'ha adottato all'unanimità), nel campo della previdenza sociale, allo scopo di istituire la libera circolazione dei lavoratori. Il presidente aggiunge che si potrebbe sollevare una questione di validità delle norme di cui trattasi solo se queste norme non riuscissero affatto a raggiungere l'obiettivo della libera circolazione, il che egli nega.

Il presidente rileva che la nozione di « lavoratore » designa a prima vista le persone che

lavorano, e che si deve distinguere tra il lavoratore in questa accezione e il « lavoratore privo d'occupazione », espressione usata in un altro punto del preambolo [« considerando che (...) occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, durante un periodo limitato, dalle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale è stato da ultimo soggetto »].

Il presidente rileva inoltre che la mancanza di facoltà, per chi ha lasciato uno Stato membro senza percepirvi prestazioni di disoccupazione, di chiedere ed ottenere prestazioni di disoccupazione all'arrivo in un altro Stato membro non è in contrasto con l'art. 48 del Trattato CEE, il quale contempla a favore delle persone non occupate il solo diritto « di rimanere (...) sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego » [n. 3, lett. d)].

A questo riguardo il presidente precisa che l'art. 67 del regolamento n. 1408/71 garantisce il diritto alle prestazioni di disoccupazione per le persone che si trovino in tale situazione, mentre l'art. 69 dello stesso regolamento prevede a favore di coloro che arrivano in uno Stato membro non come lavoratori, ma in cerca di occupazione, una proroga fino a tre mesi delle prestazioni in loro favore (il cui onere viene ripercosso sullo Stato che hanno lasciato).

A suo avviso, l'obbligo imposto dal precitato art. 69 di iscriversi per quattro settimane nelle liste di collocamento dello Stato competente deriva da necessità di ordine politico. Infatti, la persona che cerca di esportare prestazioni di disoccupazione deve essersi adoperata per trovare lavoro nello Stato competente, durante un periodo che, in linea di principio, è di quattro settimane. Ciò è conforme, secondo il presidente, all'art. 48 del Trattato CEE, il quale non sancisce espressamente il diritto della libera circolazione allo scopo di trovare lavoro. Ciò che più rileva, secondo il presidente, è la libera circolazione dei lavoratori effettivi, mentre anche le persone in cerca di occupazione fruiscono di prestazioni, ma a condizione che definiscano anzitutto il loro status in base alla legge dello Stato competente.

Il presidente conclude che l'accoglimento della domanda del signor Gray equivarrebbe a riconoscere alle persone — prive d'impiego — provenienti da uno Stato membro, un accesso immediato ai sussidi di un altro Stato membro, il che imporrebbe a quest'ultimo un onere inaccettabile. Orbene, non si può dedurre un diritto d'accesso del genere dall'art. 51 del Trattato. Tuttavia, tenuto conto dei dubbi espressi dalla maggioranza in ordine alla validità della normativa comunitaria di cui si discute, il Social Security Appeal Tribunal di Bognor Regis ha deciso, con ordinanza 25 gennaio 1991, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« Se l'art. 67, n. 3, e l'art. 69, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 siano invalidi nel senso che derogano a quanto disposto dall'art. 51 del Trattato, vale a dire: " il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori ".

In caso di soluzione affermativa, quale sia l'effetto di tale invalidità sulla domanda del signor Gray ».

3. *Il procedimento davanti alla Corte*

L'ordinanza del Social Security Appeal Tribunal di Bognor Regis è stata registrata nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1991.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte: il 27 maggio 1991, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dalle signore Jill Aussant e Chiara Zilioli, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente; il 30 maggio 1991, il governo tedesco, rappresentato dai signori Ernst Röder e Joachim Karl, in qualità di agenti, e, il 5 giugno 1991, il governo britannico, rappresentato dal signor H.A. Kaya, in qualità di agente, assistito dall'avv. Eleanor Sharpston, barrister.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con decisione 8 ottobre 1991 la Corte ha attribuito la causa alla Terza Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Il *governo tedesco* ritiene che le norme di cui trattasi siano compatibili con il Trattato CEE. A suo avviso, in via di principio, gli artt. 48 e 51 del Trattato si riferiscono infatti solo ai lavoratori, vale a dire alle persone occupate con contratto di lavoro, mentre le persone che si spostano per cercare lavoro beneficiano della libera circolazione contemplata dall'art. 48, n. 3, lett. a) e b), del Trattato e dai regolamenti adottati per la sua attuazione soltanto per l'accesso al lavoro (v., in questo senso, sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punto 26 della motivazione).

Il governo tedesco osserva a questo proposito che il regolamento n. 1408/71 dispone, in attuazione dell'art. 51 del Trattato, che il lavoratore privo d'occupazione beneficia, per un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione contemplate dalla normativa dello Stato membro cui da ultimo è stato soggetto (nono punto del preambolo ed art. 69 del regolamento n. 1408/71). L'art. 67 dello stesso regolamento, dal canto suo, consente, sempre in attuazione dell'art. 51 del Trattato, ai lavoratori che hanno già svolto un lavoro nello Stato membro in cui hanno trasferito la loro residenza di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione tenendo conto dei periodi lavorativi o di assicurazione maturati nello Stato in cui sono stati occupati in precedenza.

Il governo tedesco osserva che dall'art. 51 del Trattato CEE non si può desumere l'obbligo di attribuire ai disoccupati il godimento incondizionato delle prestazioni di disoccupazione nel nuovo Stato membro. A suo avviso, questo articolo obbliga il Consiglio solo ad adottare in materia di previdenza sociale i provvedimenti necessari per

l'istituzione della libera circolazione dei lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l'accesso dei disoccupati ad un nuovo lavoro, gli artt. 67 e 69 contengono i provvedimenti necessari per permettere ai disoccupati di esercitare effettivamente il loro diritto di accedere ad un nuovo lavoro.

Ad avviso di detto governo, la facoltà illimitata di richiedere le prestazioni di disoccupazione nello Stato della nuova residenza sarebbe giustificata a rigore se esistesse un mercato comune del lavoro e se gli uffici del lavoro competenti potessero adempiere il loro obbligo di versare all'interessato le prestazioni di cui trattasi anche offrendogli un lavoro in altri Stati membri (v., a questo riguardo, sentenza 22 febbraio 1990, causa C-228/88, Bronzino, Racc. pag. I-531, punti 13 e seguenti della motivazione). Orbene, conclude il governo tedesco, non esiste ancora un mercato del genere, il quale può certamente costituire un obiettivo politico.

Il *governo britannico* osserva, per quanto riguarda in particolare l'art. 51 del Trattato CEE, che questo autorizza il Consiglio ad adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti « necessari » per l'istituzione della libera circolazione dei lavoratori, per la quale le due misure indicate in detto articolo non costituiscono un elenco completo. Ad avviso dello stesso governo, una conferma in tal senso è data dalle espressioni usate nelle versioni francese, tedesca, italiana e olandese di questo articolo. Poiché la portata e l'esatto contenuto delle misure necessarie non risultano dallo stesso art. 51 il Consiglio deve, secondo il governo britannico, fruire necessariamente di una certa discrezionalità nella scelta dei mezzi che consentono il raggiungimento degli obiettivi contemplati.

Il governo britannico ricorda che la Corte — è vero — ha già dovuto dichiarare l'incompatibilità di talune norme specifiche del regolamento n. 1408/71 con l'art. 51 del Trattato. Ad esempio, in particolare, è incompatibile con detto articolo una limitazione del cumulo delle prestazioni che comporti una diminuzione dei diritti di cui gli interessati fruiscono già in uno Stato membro in base all'applicazione pura e semplice della legislazione nazionale (v. sentenze 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, Racc. pag. 1149, punto 21 della motivazione; 6 marzo 1979, causa 100/78, Rossi, Racc. pag. 831, punti 14 e 16; e 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205, punti 6 e 7). Secondo il governo britannico, tuttavia, nella presente causa l'interessato non gode di alcun diritto alle prestazioni di disoccupazione in base alla sola normativa nazionale, e la questione che si pone è di stabilire se l'interessato possa fruttuosamente sostenere che le disposizioni espresse della legislazione comunitaria che gli impediscono del pari di accedere alle prestazioni di disoccupazione nel Regno Unito sono esse stesse incompatibili con l'art. 51.

Orbene, come la Corte ha affermato nella sentenza 13 luglio 1976 (causa 19/76, Triches, Racc. pag. 1243), anche se le misure adottate dal Consiglio in base all'art. 51 non devono avere l'effetto di privare un lavoratore migrante di un diritto maturato in base alla sola normativa dello Stato membro dove ha lavorato, nessuna delle precitate norme del Trattato (artt. 3, 48, 51 e 117) pone dei limiti alla libertà riconosciuta al Consiglio dall'art. 51 di scegliere a tale scopo qualsiasi modalità oggettivamente giustificata, anche nel caso in cui le misure adottate non portino ad eliminare il rischio di disuguaglianza tra lavoratori in conseguenza delle disparità dei regimi nazionali in materia.

Secondo il governo britannico, la discrezionalità del Consiglio nella scelta dei mezzi da impiegare è sufficientemente ampia per salvaguardare la compatibilità dei citati articoli del regolamento n. 1408/71 con l'art. 51 del Trattato, anche qualora il sistema adottato non elimini ogni rischio di disparità tra lavoratori.

Il governo britannico ricorda al riguardo che i regolamenti adottati in base all'art. 51 « non hanno istituito un regime comune di previdenza sociale, bensì hanno lasciato sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti, contro i quali il destinatario delle prestazioni possiede diritti diretti a norma, vuoi del solo diritto nazionale, vuoi del diritto nazionale completato, se del caso, dal diritto comunitario » (v. la citata sentenza nella causa 100/78, Rossi, punto 13 della motivazione), e che l'art. 51 « contempla un coordinamento e non una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. L'art. 51 lascia pertanto sussistere diversità tra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate dall'art. 51 del Trattato » (sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 20 della motivazione). L'unico obiettivo del regolamento n. 1408/71 è di coordinare i sistemi giuridici nazionali di previdenza sociale (v. sentenza 12 luglio 1979, causa 266/78, Brunori, Racc. pag. 2705, punto 6 della motivazione).

A parere del governo britannico, gli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 costituiscono una scelta politica del legislatore consistente nel far gravare l'onere principale del versamento delle prestazioni di disoccupazione sullo Stato membro al quale la persona di cui trattasi ha versato da ultimo i contributi, e nell'incentivare le persone disoccupate a cercare lavoro anzitutto nello Stato membro nel quale sono state occupate più recentemente.

Il governo britannico ritiene utile al riguardo precisare gli obiettivi perseguiti con le disposizioni di cui trattasi. Mentre l'art. 67 tutela la situazione dei lavoratori che si spostano in un altro Stato membro per trovarvi occupazione, l'art. 69 riguarda la situazione dei richiedenti lavoro e garantisce loro la sicurezza finanziaria mentre cercano lavoro in un altro Stato membro, purché vengano soddisfatte talune condizioni. Il governo britannico ricorda, in proposito, che la Corte ha recentemente affermato che, nel caso dei richiedenti lavoro, caso diverso da quello dei lavoratori, restrizioni ragionevoli non sono incompatibili con il principio della libera circolazione dei lavoratori (sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745).

Per quanto riguarda in particolare l'art. 67 del regolamento n. 1408/71, il governo britannico rileva che, poiché in forza della normativa del Regno Unito il compimento di periodi di assicurazione costituisce requisito preliminare per la concessione di prestazioni di disoccupazione, l'Adjudication Officer doveva tenere conto dei termini dell'art. 67. Ai sensi di quanto disposto nell'art. 67, n. 3, il signor Gray non soddisfaceva le condizioni richieste per fruire delle prestazioni di disoccupazione in base a detto articolo poiché i suoi ultimi periodi assicurativi erano stati maturati in Spagna, mentre la domanda era stata presentata nel Regno Unito.

Il governo britannico ritiene che, subordinando l'applicazione delle norme sul cumulo alla condizione che l'interessato « abbia compiuto da ultimo » dei periodi assicurativi o di lavoro conformi alle disposizioni della normativa in base alla quale chiede la prestazione, l'art. 67, n. 3, fissa una condizione che è del tutto ragionevole. A suo avviso, infatti, questa condizione costituisce il legame economico che in circostanze normali l'interessato ha già stabilito con lo Stato membro nel quale intende chiedere la prestazione di disoccupazione. Poiché il regolamento n. 1408/71 coordina, più di quanto non armonizzi, le norme nazionali in materia di previdenza sociale, l'art. 67, n. 3, sembra essere per detto governo totalmente compatibile con l'art. 51 del Trattato.

Il governo del Regno Unito ricorda inoltre che nella sentenza 16 maggio 1991, causa C-272/90, van Noorden (Racc. pag. I-2543), la Corte ha dovuto pronunciarsi sulla questione se il summenzionato art. 67 (fra altri articoli) debba essere interpretato nel senso che autorizzi uno Stato membro a non attribuire le prestazioni di disoccupazione ad un cittadino comunitario per un periodo superiore a quello di tre mesi specificato nell'art. 69, n. 1, lett. c), di detto regolamento, qualora la persona di cui si discute non abbia « compiuto da ultimo » un periodo di lavoro o di assicurazione nello Stato membro considerato, come si richiede per l'applicazione delle disposizioni del predetto art. 67. Orbene, la Corte ha risolto detta questione nel senso che, in tale caso, l'interessato può beneficiare delle prestazioni di disoccupazione solo in forza dell'art. 69 e ha respinto l'argomento secondo cui l'art. 67 era incompatibile con gli artt. 7 e 58-66 del Trattato.

Il governo britannico osserva che, nella presente causa, il fatto che, diversamente da quanto avvenuto nella causa Van Noorden, l'interessato sia stato in origine soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale del Regno Unito prima di lasciare questo paese non giustifica una soluzione diversa.

Secondo il governo britannico l'interpretazione letterale dell'art. 67 mostra che il signor Gray non soddisfa le condizioni necessarie per ricevere prestazioni di disoccupazione nel Regno Unito, mentre la sua interpretazione teleologica porta a concludere che il Consiglio ha voluto fissare il principio secondo cui una persona deve avere un legame economico con lo Stato membro nel quale chiede la prestazione prima di poter domandare a questo Stato di tener conto dei periodi lavorativi o di assicurazione maturati in altri Stati membri. A suo avviso, sembra che la Corte stessa abbia accettato senza discussioni la condizione contemplata dall'art. 67, n. 3, nella sua sentenza 17 febbraio 1977 (di Paolo, già citata, punto 9 della motivazione).

Inoltre, da questa stessa disposizione emerge che le situazioni eccezionali devono essere esaminate in base al disposto di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), ii), e b), ii), dello stesso regolamento.

Il governo britannico aggiunge che l'art. 67, n. 3, si limita ad applicare lo status quo esistente in base alla normativa nazionale per chiunque sia disoccupato, indipendentemente dal suo Stato membro d'origine, il che è conforme al principio approvato dalla Corte nella sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder (Racc. pag. 1821), se-

condo il quale l'onere delle prestazioni è a carico dello Stato membro competente e non dello Stato membro di residenza. L'eccezione a questo principio, applicabile nella presente causa, è costituita dalla situazione in cui i legami economici con lo Stato membro di residenza sono tali che è opportuno chiedere a quest'ultimo di accollarsi il versamento delle prestazioni (v. art. 71 del regolamento n. 1408/71).

Il governo britannico osserva inoltre che, qualora venga compiuto un periodo lavorativo, anche molto breve (che comporti il pagamento effettivo di contributi al regime di previdenza sociale del Regno Unito), questo paese diviene debitore, in base all'art. 67, nn. 1 e 3, del versamento delle prestazioni di disoccupazione per un periodo di disoccupazione successivo, anche se non sia stato versato nel Regno Unito alcun contributo della categoria I in relazione ad uno degli anni fiscali rilevanti per detta richiesta.

Per quanto riguarda in particolare l'art. 69 del regolamento n. 1408/71, il governo britannico rileva che questo articolo ha l'effetto di impedire al signor Gray di ricevere prestazioni in quanto questi non si è iscritto nelle liste di collocamento in Spagna tra il momento in cui ha cessato di lavorare, a seguito della vendita del ristorante, e il suo ritorno nel Regno Unito.

Il governo britannico considera anzitutto che la chiave di volta del sistema creato da detto articolo è costituita dall'iscrizione presso le autorità competenti, la quale consente un controllo adeguato da parte di queste ultime.

Esso ricorda poi che la Corte ha affermato nella sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa (Racc. pag. 1979, punti 14 e 15 della motivazione), relativa all'art. 69, n. 2, del regolamento n. 1408/71, che l'art. 51 « non vieta al legislatore comunitario di accompagnare con condizioni le agevolazioni da esso accordate per assicurare la libera circolazione dei lavoratori, né di fissarne i limiti », in particolare quando le disposizioni fanno parte « di una normativa speciale che attribuisce al lavoratore diritti che egli altrimenti non avrebbe ».

Secondo il governo britannico, la condizione contemplata dall'art. 69, n. 1, fa parte di questa normativa speciale ed è ragionevole e proporzionata, per cui è compatibile con l'art. 51 del Trattato.

Secondo il governo britannico, infine, le espressioni assai generali con le quali l'art. 51 è redatto non possono essere interpretate nel senso che prescrivano al Consiglio di adottare una normativa che obblighi gli Stati membri ad istituire un sistema di previdenza sociale a favore di tutti i lavoratori migranti, senza termini e senza condizioni quali l'iscrizione, che consente agli Stati membri di esercitare un controllo effettivo sull'uso corretto dei fondi pubblici.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il governo britannico non ritiene necessario presentare osservazioni sulla seconda questione.

Il governo britannico conclude pertanto chiedendo che la Corte dichiari che dall'esame dell'art. 51 del Trattato CEE non sono

emersi elementi atti ad inficiare la validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Il *Consiglio* rileva che il diritto comunitario non garantisce autonomamente la libera circolazione delle persone che cercano lavoro, in quanto tale ricerca costituisce solo un mezzo necessario per realizzare e completare la libera circolazione dei lavoratori. Secondo il Consiglio ciò emerge chiaramente, fra l'altro, dal fatto che la libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE, non è soggetta ad alcuna restrizione, mentre si possono stabilire limiti di tempo per il diritto di soggiorno in uno Stato membro per cercarvi lavoro (senza parlare del diritto di fruire di misure di previdenza sociale). Una normativa nazionale che limiti quindi la durata del diritto di soggiorno di un cittadino comunitario in cerca di occupazione in uno Stato membro non è in contrasto con quanto disposto dal diritto comunitario, purché il termine stabilito non comprometta l'effetto utile del principio della libera circolazione (sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, già citata).

Per quanto riguarda la natura del regolamento n. 1408/71, il Consiglio rileva che esso mira a coordinare e non ad armonizzare le normative nazionali in materia di previdenza sociale, come emerge chiaramente dal secondo, settimo e nono "considerando" dello stesso regolamento. Infatti, alcune norme di base vengono stabilite mediante il regolamento senza che sia modificato per questo il contenuto della normativa nazionale. Il regolamento contiene anche norme sul conflitto di leggi e determina le autorità, le istituzioni e gli Stati competenti. In particolare, gli artt. 67-71 del regolamento attribuiscono ai lavoratori disoccupati taluni diritti volti ad evitare che siano svantaggiati quando si trasferiscono per cercare lavoro in un altro Stato membro. Ai sensi di detti articoli, potenziali lavoratori comunitari possono beneficiare delle prestazioni di disoccupazione non appena sia definito il loro status di lavoratore disoccupato in base alla normativa dello Stato competente.

Il Consiglio osserva che l'interessato nella presente causa non ha definito il suo status in base al diritto spagnolo (la Spagna è lo Stato competente). Di conseguenza, egli non poteva beneficiare delle norme del regolamento che gli avrebbero dato diritto alle prestazioni di disoccupazione in Inghilterra e doveva pertanto mirare all'applicazione delle norme del diritto nazionale. Orbene, secondo il Consiglio, egli non poteva beneficiare delle prestazioni di disoccupazione in forza delle norme nazionali né nell'isola di Gran Canaria, in quanto non era iscritto nelle liste di collocamento degli uffici del lavoro spagnoli, né in Inghilterra, in base ai periodi lavorativi compiuti precedentemente in questo Stato.

Il Consiglio aggiunge che, quando l'interessato rientrerà nuovamente nell'ambito di applicazione della normativa del Regno Unito per qualsiasi periodo successivo, si terrà conto, come prevede il regolamento, del periodo di assicurazione maturato in Spagna, il che migliorerà la sua situazione rispetto a quella che essa sarebbe stata in applicazione delle sole norme del diritto nazionale.

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'art. 51 del Trattato CEE, il Consiglio rileva di disporre di una certa discrezionalità per scegliere i mezzi idonei a raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori. A suo parere, per concludere per l'invalidità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del

regolamento n. 1408/71, occorrerebbe dimostrare che le norme di cui trattasi non contribuiscono a raggiungere detto obiettivo o lo ostacolano (v. sentenze 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, già citata, e 13 ottobre 1977, causa 112/76, Manzoni, Racc. pag. 1647).

Il Consiglio ritiene che le due disposizioni di cui trattasi siano compatibili con il Trattato in quanto esse non pongono ostacoli per la libera circolazione dei lavoratori, e in particolare non fanno perdere loro vantaggi di previdenza sociale che vengono loro attribuiti, in ogni caso, dalla sola normativa di uno Stato membro. Al contrario, esse attribuiscono ai cittadini degli Stati membri diritti che precedentemente non erano loro conferiti automaticamente, come il diritto di far prendere in considerazione, a talune condizioni, periodi di assicurazione o lavorativi compiuti come lavoratore subordinato in forza della normativa di un altro Stato membro e come il diritto alla salvaguardia delle prestazioni di disoccupazione qualora l'interessato sia all'estero.

Il Consiglio considera che, subordinando all'osservanza di talune condizioni i diritti attribuiti, le disposizioni di cui trattasi non entrano in conflitto con l'art. 51 del Trattato. Dalla giurisprudenza della Corte emerge infatti (sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa, già citata) che l'art. 51 « non vieta al legislatore comunitario di accompagnare con condizioni le agevolazioni da esso accordate per assicurare la libera circolazione dei lavoratori, né di fissarne i limiti » (v. in termini analoghi, la citata sentenza 16 maggio 1991, causa C-272/90, van Noorden).

Il Consiglio ricorda che l'imposizione delle condizioni di cui trattasi costituisce una deliberata scelta politica volta ad evitare l'esportazione della disoccupazione. In questi due articoli la condizione imposta è diretta a far gravare l'onere del versamento delle prestazioni di disoccupazione sullo Stato al quale il lavoratore ha versato contributi e ad incentivare i disoccupati a cercare lavoro prima in questo Stato e solo in seguito, eventualmente, in un altro Stato. In mancanza di tali condizioni si assisterebbe, secondo il Consiglio, ad una esportazione della disoccupazione verso gli Stati membri che attribuiscono le prestazioni più elevate, il che imporrebbe, almeno a breve termine, a questi Stati membri un onere inaccettabile.

Per il Consiglio non vi è quindi alcun motivo di dichiarare invalidi gli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

La *Commissione* sottolinea, in via preliminare, che il signor Gray rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come stabilito dall'art. 2, n. 2.

La Commissione osserva anzitutto che, in base alla questione pregiudiziale, sembra si possa supporre che il Regno Unito fosse lo Stato competente in forza dell'art. 67, n. 1, e che, se non ci fossero state le disposizioni del n. 3 dello stesso articolo, i contributi versati dal signor Gray alla previdenza sociale spagnola sarebbero stati presi in considerazione quando l'interessato ha chiesto di fruire delle prestazioni di disoccupazione il 28 febbraio 1990.

Orbene, secondo la Commissione, l'istituzione competente in base all'art. 67, n. 1, è, nella causa principale, l'istituzione spagnola. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un disoccupato è soggetto alla normativa dello Stato dove è stato da ultimo

occupato (sentenza 7 marzo 1985, causa 145/84, Cochet, Racc. pag. 801). A questo proposito, le recenti sentenze 21 febbraio 1991, causa C-140/88, Noij, e causa C-245/88, Daalmeijer (Racc. pag. I-387 e, rispettivamente, pag. I-555), non sono rilevanti in quanto queste cause si riferivano a persone che avevano definitivamente cessato di lavorare.

A suo avviso, la questione della determinazione dello Stato competente in un caso come quello di cui trattasi è stata risolta definitivamente nella sentenza pronunciata il 16 maggio 1991 dalla Corte nella causa C-272/90, van Noorden (già citata, punto 10 della motivazione) in cui la Corte ha affermato:

« un disoccupato in cerca di lavoro che non sia mai stato soggetto alla legislazione sociale dello Stato membro nel quale chiede l'assegnazione delle indennità di disoccupazione e che non abbia pertanto compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione dello stesso Stato membro, non può fruire delle indennità di disoccupazione in forza dell'art. 67 del regolamento n. 1408/71, bensì soltanto in forza del richiamato art. 69 del medesimo regolamento ».

Il fatto che, diversamente dal signor van Noorden, il signor Gray sia stato per un certo periodo soggetto alla normativa del Regno Unito non è, secondo la Commissione, un ostacolo per l'applicazione del principio enunciato nella causa van Noorden, poiché non si poteva fare riferimento ai contributi versati dal signor Gray prima del 1971 al regime previdenziale britannico al fine di chiedere di fruire della previdenza sociale nel Regno Unito.

La Commissione osserva, inoltre, che il problema della validità dell'art. 69, n. 1, sembra basarsi su un errore quanto all'identificazione dello Stato competente. A parere della Commissione, sembra infatti implicito nella motivazione dell'ordinanza del giudice di rinvio che il signor Gray, se non fosse stato tenuto ad iscriversi nelle liste di collocamento nello Stato competente per quattro settimane prima della sua partenza, sarebbe stato immediatamente autorizzato a richiedere le prestazioni di disoccupazione in base alla normativa britannica. Se il tribunale avesse considerato la Spagna come Stato competente, avrebbe, secondo la Commissione, certamente ammesso che il diritto alle prestazioni nello Stato competente dovrebbe essere stabilito dall'istituzione competente prima che una persona possa beneficiare di queste prestazioni in un altro Stato membro.

La conclusione della Commissione è che la validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non è posta in discussione nella presente causa, in quanto se il signor Gray non può avvalersi di queste norme del diritto comunitario, ciò dipende dal fatto che lo Stato competente è la Spagna e non dalle condizioni poste da dette norme.

Ad avviso della Commissione, la questione sollevata è rilevante solo se la si intende nel senso più ampio, come relativa non solo alla validità di dette disposizioni, ma anche alla questione se l'art. 51 del Trattato CEE prescriva al Consiglio di adottare una normativa che permetta ad una persona nella situazione del signor Gray di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione dello Stato in cui risiede attualmente.

Per quanto riguarda, anzitutto, la compatibilità dell'art. 67 del regolamento con l'art.

51 del Trattato, la Commissione rileva che, quando il signor Gray sostiene di aver diritto alle prestazioni di disoccupazione immediatamente dopo il suo ritorno nel Regno Unito, ciò implica vuoi che i suoi diritti maturati nell'ambito del regime spagnolo di previdenza sociale possano essere fatti valere nei confronti delle autorità britanniche per ottenere prestazioni di disoccupazione nel Regno Unito, vuoi che l'esercizio del diritto alla libera circolazione l'autorizzi a non prendere in considerazione le norme nazionali relative alle condizioni in materia di contributi. A parere della Commissione, è senz'altro evidente che né l'art. 51 del Trattato, né alcuna altra disposizione del capo 1 del titolo III del Trattato attribuisce un diritto direttamente applicabile di abrogare norme nazionali relative ai contributi necessari per chiedere di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione.

La Commissione osserva al riguardo che l'art. 51 del Trattato obbliga il Consiglio ad adottare le misure che assicurino il cumulo dei periodi presi in considerazione in uno Stato membro allo scopo di acquisire e conservare i diritti alle prestazioni in un altro Stato membro. A suo avviso, considerato che lo Stato competente può essere solo lo Stato dove si è occupati o dove si è svolto l'ultimo lavoro, il signor Gray non può avvalersi dell'art. 51 per avere diritto alle prestazioni controverse.

Secondo la Commissione, dalla sentenza pronunciata il 21 ottobre 1975 nella causa Petroni emerge che sono valide le norme del regolamento n. 1408/71 che non pregiudicano i diritti di cui una persona fruisce in base alla normativa nazionale. La predetta causa riguardava una domanda diretta ad ottenere pensioni nei due Stati membri in cui la ricorrente aveva lavorato. L'importo risultante del cumulo delle due pensioni era superiore all'importo che sarebbe stato versato se la ricorrente non avesse mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, ed una delle istituzioni competenti aveva ridotto l'ammontare della pensione, applicando l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71.

La Commissione ricorda che la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di detta disposizione con l'art. 51 del Trattato, ha precisato che la nozione di cumulo contemplata da questo articolo può essere applicata solo se una persona è stata successivamente o alternatamente assicurata in base alla normativa di due o più Stati membri. Orbene, nella presente causa, è escluso che si possa effettuare un cumulo con i contributi spagnoli in quanto il signor Gray non era assicurato in base al regime previdenziale britannico nel periodo considerato.

La Commissione ritiene che, diversamente dalla questione sollevata nella causa Petroni, non si tratti quindi di una situazione nella quale l'applicazione delle norme comunitarie priva una persona delle prestazioni che avrebbe potuto ottenere in base alla normativa nazionale.

La Commissione aggiunge che la facoltà del signor Gray di chiedere prestazioni di disoccupazione nel Regno Unito, anziché essere messa in discussione dall'esistenza dell'art. 67, n. 3, è invece confermata se si considera questo articolo nel suo insieme.

Infine, il fatto che l'art. 67 non accresca sufficientemente i diritti del signor Gray non significa che l'art. 67, n. 3, sia incompatibile con l'art. 51 del Trattato.

Per quanto riguarda, inoltre, la compatibilità dell'art. 69, n. 1, del regolamento

n. 1408/71 con l'art. 51 del Trattato, sembra che ad essere rimessa in discussione non sia la validità del diritto ad ottenere prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, ma la condizione stabilita dall'art. 69, n. 1, lett. a), per avervi diritto, condizione in forza della quale una persona deve essere stata iscritta nelle liste di collocamento nello Stato competente durante quattro settimane almeno prima della sua partenza.

La Commissione ricorda al riguardo che la validità dell'art. 69 è stata esaminata nella sentenza 19 giugno 1980, causa 41/79, Testa, già citata. In questa causa una domanda volta ad ottenere il versamento di prestazioni di disoccupazione da parte dell'istituzione competente nello Stato competente era stata respinta per il motivo che il richiedente, che aveva esercitato il diritto attribuito dall'art. 69 del regolamento di ricevere prestazioni di disoccupazione versate dall'istituzione competente in un altro Stato membro, non era ritornato nello Stato competente per un periodo superiore a tre mesi.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'art. 69, n. 2, del regolamento n. 1408/71 con gli artt. 48-51 del Trattato, ha affermato che questo articolo

« offre a chi si valga di questa disposizione un vantaggio rispetto a chi rimanga nello Stato competente, in quanto, per effetto dell'art. 69, nel primo caso l'interessato è esonerato per un periodo di tre mesi dall'obbligo di restare a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente (punto 13 della motivazione) (...).

Il diritto di conservare le prestazioni di disoccupazione attribuito dall'art. 69 contribuisce quindi ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 51 del Trattato. Il fatto che tale vantaggio sia limitato nel tempo e subordinato al rispetto di determinate condizioni non rende l'art. 69, n. 2, contrario all'art. 51. Quest'ultima disposizione non vieta al legislatore comunitario di accompagnare con condizioni le agevolazioni da esso accordate per assicurare la libera circolazione dei lavoratori, né di fissarne i limiti » (punto 14 della motivazione).

La Commissione cita poi A. Arnull (in « The General Principles of EEC Law and the Individual », pag. 156), il quale, commentando le sentenze nelle due precitate cause (Petroni e Testa), ha scritto che

« La differenza essenziale fra i fatti nelle sentenze Testa e Petroni sembra derivare dal fatto che, nella prima sentenza, i richiedenti si sono basati sul diritto comunitario per chiedere prestazioni alle autorità tedesche nel periodo in cui si trovavano in Italia, in quanto il diritto nazionale non li autorizzava a presentare tale domanda. Nella causa Petroni i richiedenti non hanno avuto alcun bisogno di ricorrere al diritto comunitario: essi cercavano soltanto di far valere taluni diritti loro riconosciuti dall'amministrazione nazionale, e sono riusciti a persuadere la Corte che il diritto comunitario non doveva avere l'effetto di privarli di detti diritti ».

La Commissione, pur rendendosi conto dello svantaggio che subisce una persona che si reca in un altro Stato membro per cercarvi lavoro immediatamente dopo aver perso il suo impiego, con riguardo all'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non ritiene che l'esistenza di tale svantaggio sia in contrasto con il Trattato CEE, per ragioni simili a quelle illustrate in precedenza a proposito dell'art. 67, n. 3.

Come la Corte ha affermato nella causa Testa, l'art. 69 accresce i diritti dei lavoratori, e non è in contrasto con l'art. 51 del Trattato porre talune condizioni all'esercizio di questi diritti. Questa sentenza consente, secondo la Commissione, di concludere nel senso della validità dell'art. 69, n. 1, dello stesso regolamento.

La Commissione osserva infine che, se fosse stata adottata una delle sue proposte in materia di previdenza sociale, l'interessato avrebbe potuto chiedere prestazioni di disoccupazione al suo rientro nel Regno Unito. Infatti, la sua proposta di emendamenti al regolamento n. 1408/71, presentata al Consiglio il 18 giugno 1980 (GU C 169 del 9.7.1980), nel quinto " considerando ", così recitava: « è pertanto opportuno offrire ai lavoratori disoccupati in uno Stato membro la possibilità di trasferire la propria residenza in uno Stato membro ove hanno legami più stretti, senza tuttavia perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione ».

La Commissione precisa che l'esistenza di tale proposta, non accolta dal Consiglio, mirante a far inserire nel regolamento un art. 69 bis, che avrebbe permesso ad un lavoratore privo di occupazione di trasferire la sua residenza in un altro Stato membro e di chiedervi prestazioni di disoccupazione come se fosse stato soggetto alla normativa di questo Stato durante il suo ultimo periodo lavorativo, dimostra che il regolamento nella sua attuale versione non autorizzava, nel caso di specie, il signor Gray a chiedere prestazioni di disoccupazione.

La Commissione conclude pertanto suggerendo alla Corte di risolvere negativamente la prima questione pregiudiziale. Diventa quindi inutile risolvere la seconda questione, che eccede comunque la competenza della Corte adita nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, in quanto invita la Corte stessa a pronunciarsi sull'applicazione della normativa comunitaria ai fatti della causa principale, il che rientra nella competenza del giudice di rinvio (sentenza 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa, Racc. pag. 57).

Qualora la Corte ritenga comunque opportuno risolvere le questioni relative alla normativa comunitaria espressamente e implicitamente sollevate, la Commissione suggerisce di risolverle come segue:

« La validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non ha alcuna influenza su una domanda di prestazioni di disoccupuazione se l'istituzione competente per il versamento di tali prestazioni non è l'istituzione a cui vengono chieste le prestazioni di disoccupazione.

Gli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 attribuiscono, in quanto fanno parte del sistema di coordinamento dei regimi di previdenza sociale istituito da detto regolamento, diritti e vantaggi ai lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e non riducono le prestazioni cui questi lavoratori hanno diritto in base alla normativa nazionale; di conseguenza, i suddetti articoli non derogano all'art. 51 del Trattato e non sono quindi invalidi ».

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore